

patore del giornale o del periodico e l'editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico, il loro domicilio e la loro residenza.

Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell'atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il Consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza.

Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti la società.

La dichiarazione prescritta dal presente articolo deve essere rinnovata ogni anno, nei primi quindici giorni del mese di gennaio ed, in ogni caso di variazione, entro quindici giorni da quello in cui si sia verificato il fatto che dà luogo alla variazione, nei modi e con le forme che verranno stabilite dal regolamento.

MORELLI GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI GIUSEPPE. Crederei opportuno che in questo articolo, dove si dice che deve essere prodotto l'atto di costituzione in caso di società regolarmente costituite, si aggiungesse « e gli atti modificativi » perchè la costituzione è l'atto iniziale della società al quale possono succedere atti modificativi di una certa importanza. Data poi la restrizione della presentazione dell'atto costitutivo, mi sembra un pleonasma aggiungere che devono essere dichiarati i nomi, perchè essi sono indicati nell'atto stesso. (*Commenti*).

Colla produzione degli atti modificativi si otterrà che non si possono eludere le disposizioni di questo articolo, variando poi la costituzione iniziale. (*Commenti*).

UNGARO, *relatore*. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Morelli; ma nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 è detto precisamente che la dichiarazione prescritta deve essere rinnovata ogni anno, ed in ogni caso entro quindici giorni. In tal modo la Procura Generale dovrà essere sempre mantenuta al corrente di ogni eventuale mutamento di proprietà.

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, è soddisfatto?

MORELLI GIUSEPPE. Trovo che è pleonasma il chiedere i nomi, perchè sono indicati negli atti costitutivi.

UNGARO, *relatore*. Ma il proprietario potrebbe essere uno solo. Non è detto che ci debba essere sempre una società!

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, fa una proposta formale?

MORELLI GIUSEPPE. No.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l'editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunziate per i reati commessi a mezzo della stampa.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Per una osservazione giuridica: nel testo originario dell'articolo 4 era stabilita la responsabilità solidale dei proprietari del giornale con lo stampatore e con l'editore. L'articolo 4 invece, proposto dalla Commissione elimina la responsabilità dello stampatore, ed è giusto. Però, quando io vengo all'articolo 5, trovo la responsabilità garantita sulle macchine, sui caratteri, ed altri oggetti che sono o possono essere dello stampatore. Se si volesse applicare l'articolo 5 armonicamente all'articolo 4, si dovrebbe distinguere il caso in cui le macchine, i caratteri o altri oggetti siano dell'editore, non già dello stampatore. Perchè quando avrete eliminato la responsabilità sociale e civile dello stampatore, non potete farla risorgere in occasione della garanzia: diversamente proscioglierete la responsabilità personale e lascierete la responsabilità reale.

Aggiungo che nel capoverso dell'articolo 5 si dice che, in luogo della garanzia suddetta, il proprietario del giornale o del periodico possono depositare una cauzione; non dunque lo stampatore. Mi pare pertanto che vi sia una disarmonia fra questi due articoli. Se noi vogliamo che rimanga la responsabilità, ossia la garanzia reale sulle macchine, anche che non appartengano all'editore (e quindi allo stampatore), eliminiamo la responsabilità civile dell'articolo 4; se noi accettiamo il principio di equità che lo stampatore debba essere esonerato dalla garanzia personale, bisogna che esoneriamo dalla responsabilità lo stampatore anche all'articolo 5.

FINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.